



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO

Via della Ferrovia, 40 – 01100 VITERBO
Tel. 0761 303565

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: dplnd.viterbo@lnd.it
dpviterbo.pec@lazio.lnd.it

Stagione Sportiva 2024-2025

Comunicato Ufficiale N° 71 del 15/05/2025

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

INDICE

Segreteria	Pag. 2
Variazione al programma gare del 17 Maggio 2025	
Risultati	
Giustizia Sportiva	Pag. 3
3 ^a Categoria	
Juniores-Under 19	Pag. 4/5

1. SEGRETERIA

1.1. Variazione al programma gare del 17 Maggio 2025

3 ^a CATEGORIA					
13R CSL SOCCER	- CELLERE	DOPOLAVORO FERROVIARIO - CIVITAVECCHIA	(SINTEX)	DATA 17/05/25	ORA 16:00

2. RISULTATI GARE

3 ^a CATEGORIA					
DATA	GIORNATA				
10/05/25	12/R	BLERA	CSL SOCCER 21 8.0	1 - 1	
		CELLERE	A.S.D. AMATORI ALLUMIERE	6 - 1	
		CORCHIANO	TUSCIA UNITED	3 - 1	
11/05/25	12/R	LEOCON	ORATORIO GRANDORI VITERBO	2 - 4	
		MAGLIANESE	A.S.D. SPORT EDUCATION	1 - 2	
		VETRIOLO	EVERGREEN CIVITAVECCHIA	3 - 1	

JUNIORES - UNDER 19					
DATA	GIORNATA				
10/05/25	12/R	ATLETICO CIMINA	NUOVA PESCIA ROMANA 2004	13 - 0	
		BASSANO ROMANO	CANALE MONTERANO CALCIO	S.Inf.Num. v.d.G.S.	
		CURA CALCIO	VITERBO FOOTBALL CLUB SC	1 - 1	
		JFC CIVITA CASTELLANA	LEOCON	1 - 2	
		MAREMMANA 1934	RONCIGLIONE UNITED A R.L.	S.Inf.Num. v.d.G.S.	
		TOLFA CALCIO	MANZIANA 1928	2 - 3	

3. GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Avv. Simone Rotellini, con la collaborazione del Sostituto Giudice Avv. Domenico Gorziglia e l'assistenza del rappresentante Francesco Celletti dell'A.I.A., nella seduta del 14.05.2025 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

3.1. Campionato di 3^a Categoria

GARE DEL 10/05/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PROSPERI MARCO (CORCHIANO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

STEFANINI MATTEO	(A.S.D. AMATORI ALLUMIERE)	BURATTINI DIEGO	(CSL SOCCER 21 8.0)
------------------	----------------------------	-----------------	---------------------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LOFFREDO CLAUDIO	(CELLERE)	MAFFEI GIORDANO	(CELLERE)
PROCACCIOLI SAMUELE	(CORCHIANO)	CARRU DANIELE	(CSL SOCCER 21 8.0)

GARE DEL 11/05/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

DI GIUSEPPE ANDREA (A.S.D. SPORT EDUCATION)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MATACERA ALESSIO	(LEOCON)	RAGONE ALESSIO	(LEOCON)
CENTI EDOARDO	(VETRIOLO)		

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CAMBONE LORENZO (MAGLIANESE)

3.2. Campionato Juniores – Under 19

GARE DEL 10/05/2025

GARE SOSPESSE O NON DISPUTATE

BASSANO ROMANO – CANALE MONTERANO CALCIO

Visto il rapporto arbitrale nel quale si evidenzia che al 2° minuto del 1° tempo, la società BASSANO ROMANO che si era presentata con soli 7 calciatori, a seguito di un infortunio rimaneva in campo con un numero di calciatori inferiore al minimo stabilito dal comma 2 dell'art. 73 delle NOIF, e pertanto l'arbitro sospendeva l'incontro sul risultato di 0-0.

Osservato che l'irregolare conclusione della gara deve essere ascritta a carico della società BASSANO ROMANO.

Visto l'art. 10 comma 1 del C.G.S. e 53 comma 2 delle NOIF.

DECIDE

a) di infliggere alla società BASSANO ROMANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.

MAREMMANA 1934 - RONCIGLIONE UNITED A R.L.

Visto il rapporto arbitrale nel quale si evidenzia che al 12° minuto del 1° tempo, la società MAREMMANA 1934 che si era presentata con soli 7 calciatori, a seguito di un infortunio rimaneva in campo con un numero di calciatori inferiore al minimo stabilito dal comma 2 dell'art. 73 delle NOIF, e pertanto l'arbitro sospendeva l'incontro sul risultato di 0-2 in favore della Società RONCIGLIONE UNITED.

Osservato che l'irregolare conclusione della gara deve essere ascritta a carico della società MAREMMANA 1934.

Visto l'art. 10 comma 1 del C.G.S. e 53 comma 2 delle NOIF.

DECIDE

a) di infliggere alla società MAREMMANA 1934 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 CURA CALCIO

In quanto i propri sostenitori espongono uno striscione gravemente offensivo nei confronti della squadra avversaria che veniva prontamente rimosso per l'intervento dei dirigenti della stessa società; inoltre i tifosi accendevano dei fumogeni sugli spalti, facevano esplodere alcuni petardi ed intonavano cori offensivi nei confronti degli avversari.

Euro 100,00 VITERBO FOOTBALL CLUB SC

In quanto i propri sostenitori accendevano dei fumogeni sugli spalti e lanciavano un petardo in campo che esplodeva in prossimità di un calciatore il quale rimaneva stordito a terra per due minuti.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CASCETTI MATTIA	(CURA CALCIO)	CECCOTTI GIANLUCA	(VITERBO FOOTBALL CLUB SC)
GUERRIERO VITO	(VITERBO FOOTBALL CLUB SC)		

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SCIALACQUA CHRISTIAN	(CURA CALCIO)	GERMANDI GABRIELE	(MANZIANA 1928)
ANSELMI NICOLO	(VITERBO FOOTBALL CLUB SC)	STORTI LORENZO	(VITERBO FOOTBALL CLUB SC)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

PUCCI LUCA	(TOLFA CALCIO)
------------	----------------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

AFFINITA LORENZO	(VITERBO FOOTBALL CLUB SC)
------------------	----------------------------

Le ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale devono essere versate al Comitato Regionale Lazio entro e non oltre 14 giorni dalla data di pubblicazione del presente Comunicato

Pubblicato in Viterbo il 15 Maggio 2025

IL SEGRETARIO
Tommaso Cristi

IL DELEGATO
Angelo Moracci